



COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 229

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO LL.PP.

N. 175 DEL 08-11-2017

Ufficio: UFFICIO SISMA

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 2 DEL D.LEG.VO 18 AGOSTO 2000 E SMI PER DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 30 OTTOBRE 2016 E SUCC. - SCHEDE FAST NON UTILIZZABILE USO RESIDENZIALE - DITTA VALLERIANI FABRIZIA

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di novembre, il Sindaco TIBERII MANUELE

Premesso:

- che in data 30 ottobre 2016 e 17 gennaio 2017 nuovi fortissimi sisma hanno di nuovo colpito l'Italia centrale causando ulteriori danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Colledara;
- che, in particolare, hanno riportato gravi danni vari edifici / immobili di proprietà di privati, nei quali sono residenti molti cittadini.

Tenuto conto:

- che l'art. 2, comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);

- b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
- c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);
- d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;
 - che l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce:
 - a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;
 - b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;
 - che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
 - che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
 - che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

VISTO L'ESITO del sopralluogo effettuato dalla squadra n. SF 1606 scheda n.001 dei tecnici della Protezione Civile in data 23.03.2017 a seguito del quale, all'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 15 particella n. 109 sub. 1 aggregato 00644-00 edificio 001 destinato ad uso abitativo sito in Colledara, fraz. Villa Ilii – denominazione edificio o proprietario - Sig.ra Valleriani Fabrizia - veniva dato l'esito **“Edificio NON UTILIZZABILE”**;

RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo di detto fabbricato e dover provvedere allo sgombero cautelativo delle persone occupanti l'immobile di che trattasi oltre che ad interdirla l'accesso sussistendo i presupposti per

l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

SENTITO il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Mauro De Flaviis;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Visto l'articolo 16 del d.P.R. n. 66/1981;

DISPONE LA NOTIFICA

dell'esito della verifica FAST "NON UTILIZZABILE" sull'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 15 particella n. 109 sub. 1 aggregato 00644-00 edificio 001 destinato ad uso abitativo sito in Colledara, fraz. Villa Ilii di proprietà di:

- Sig. DI GIULIO Luigi nato a Isola del Gran Sasso d'Italia il 15/05/1956 CF: DGLLGU56E15E343X proprietà par 1/2;
- Sig.ra VALLERIANI Fabrizia nata a Colledara il 24/12/1956 CF: VLLFRZ56T64C311R proprietà pari a 1/2;

ORDINA

l'interdizione all'uso dell'immobile contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 15 particella n. 109 sub. 1 aggregato 00644-00 edificio 001 destinato ad uso abitativo sito in Colledara, fraz. Villa Ilii di proprietà di:

- Sig. DI GIULIO Luigi nato a Isola del Gran Sasso d'Italia il 15/05/1956 CF: DGLLGU56E15E343X proprietà par 1/2;
- Sig.ra VALLERIANI Fabrizia nata a Colledara il 24/12/1956 CF: VLLFRZ56T64C311R proprietà pari a 1/2;

ORDINA ALTRESI

ai proprietari dell'immobile sopra descritto ed al momento identificato, fatte salve successive ulteriori verifiche, di attivarsi all'immediata interruzione del gas metano se ne è fornito

AVVISA

- che resta onere dei proprietari la conservazione del bene finalizzata ad evitare un ulteriore aggravamento dello stato di danno;
- che la ricostruzione privata è disciplinata dal Decreto Legge 17 ottobre 2016 n.189 e dalla Legge n.229 del 15 dicembre 2016 e Legge n. 45 del 07 aprile 2017 e smi;
- che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art.650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro n.30 giorni dalla notifica.

DISPONE

- l'esecuzione forzata di sgombero, in caso di inottemperanza, con l'ausilio della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia

- la notifica della presente Ordinanza:
- al Sig. DI GIULIO Luigi;
 - alla Sig.ra VALLERIANI Fabrizia;
 - al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
 - al Sig. Questore della Provincia di Teramo
 - al Sig. Comandante del Comando Carabinieri di Tossicia
 - al Comando della Polizia Municipale di Colledara
 - al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
 - alla 2iretegas fax 052/93473328 o pec: 2iretegas@2iretegas.it
 - sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interessata.

Si allega copia scheda FAST n.1 DEL 23.03.2017 SQUADRA 1606

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
TIBERII MANUELE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
DE FLAVIIS MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-11-2017 al 26-11-2017, n°
Lì 11-11-2017

IL MESSO COMUNALE
POLISINI FRANCO